LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1916

Qui vogliamo creare l'organo responsabile della funzione. E poichè l'onorevole Basile diceva troppo giustamente che in noi Italiani difetta il senso dell'organizzazione, io credo che giovi appunto all'organizzazione del servizio creare l'organo responsabile.

Appunto perciò la Commissione, d'accordo col Governo, fra una responsabilità troppo diffusa, frammentaria e periferica, come sarebbe la responsabilità dei comuni che vagheggiava ieri l'onorevole Vigna, e la responsabilità di un organo centrale che riuscirebbe troppo lento, che non può adempiere da solo alle molteplici delicatissime attribuzioni, si è messa in quel mezzo in cui consistit virtus, cioè si è affidata ai Comitati provinciali. La responsabilità è dei Comitati provinciali; non la facciamo passare al Ministero dell'interno.

Il ministro dell'interno che funzioni ha? Talune funzioni particolari che sono specificatamente determinate nell'articolo, e sono funzioni importanti, le quali – ben posso dichiararlo – la mia amministrazione può assumere e degnamente assolvere, perchè veramente (io non ne ho nessun merito e quindi posso lodare senza essere imputato di autoelogio), l'amministrazione dell'interno è una buona amministrazione, che ha il senso del suo dovere e lo adempie fedelmente e bene.

Quali competenze generali poi conserva il Ministero dell'interno? Quella che gli spetta dal punto di vista della superiorità gerarchica, cioè l'indirizzo, e in secondo luogo la sorveglianza, il sindacato. Queste sono le attribuzioni di ordine generale, che si conciliano perfettamente con quella determinazione precisa di responsabilità di questo servizio che spetta, ripeto, ai Comitati provinciali, e che sarebbe pericoloso e dannoso di far passare al ministro dell'interno.

Per queste ragioni, prego i proponenti dei vari emendamenti di volerli ritirare; ma, come ho detto, accetto la proposta dell'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, desidera parlare?

PEANO, relatore, Dopo quanto ha dichiarato l'onorevole ministro non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandrini mantiene o ritira il suo emendamento?

SANDRINI. Lo ritiro e ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Basile?

BASILE. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro io confido in lui, e voglio augurarmi che nell'indirizzo generale che a termini dell'articolo 6 sarà per dare alla esecuzione della presente legge, il ministro dell'interno curerà affinchè mezza Italia non sia tagliata fuori da questa opera di assistenza

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito l'articolo 6 con l'emendamento dell'onorevole Mancini, accettato dall'onorevole ministro dell'interno, e cioè che dopo le parole « dell'interno » si aggiunga « dell'istruzione ».

(È approvato).

Art. 7.

- « Presso la prefettura di ogni provincia è istituito un Comitato provinciale cui è affidata la protezione e l'assistenza sugli orfani di gueria.
- « Il Comitato è composto: del prefetto presidente, del giudice per le tutele del tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, del medico provinciale, di tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di cui nella legge 18 luglio 1904, n. 390.
- « Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1º aprile 1915, n. 462. Esso sarà inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.
- « Il Comitato ha capacità dipossedere e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.
- « Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, numero 1442 ».

A questo articolo l'onorevole Veroni propone il seguente emendamento:

- « Al secondo comma è sostituito il seguente:
- « Il Comitato è composto: del prefetto